

(n. 589)

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dai deputati: Sammartino, Pullara, Calderone, Lo Curto, Lupo, Aricò,
Genovese, Catalfamo, Lo Giudice e Savona

il 25 luglio 2019

Disposizioni per l'editoria. Modifiche alla legge regionale 30 dicembre 2013, n. 24

----O----

RELAZIONE DEI DEPUTATI PROPONENTI

Onorevoli colleghi,

la proposta di legge in esame interviene a modificare alcune norme della legge regionale 30 dicembre 2013, n. 24, Norme per la promozione ed il sostegno delle imprese dell'informazione locale, prevedendo tra le finalità l'introduzione di misure di sostegno ai livelli occupazionali in favore dei lavoratori delle imprese di informazione locale ed introducendo ulteriori tipologie di interventi a beneficio del settore dell'editoria che, come è noto, sta attraversando un periodo di gravissima crisi.

Si propone inoltre di introdurre azioni volte a rafforzare l'effettiva implementazione del principio di trasparenza nelle pubbliche amministrazioni, prevedendo la pubblicazione non solo degli atti prodromici all'aggiudicazione di una gara di appalto, ma anche tutti gli avvisi post informazione, così come sono definiti dalla normativa statale nell'ottica di prevenzione e contrasto della corruzione e dell'illegalità.

Al fine di assicurare l'effettività degli obblighi di pubblicazione per la pubblica amministrazione, si prevede che la mancanza di tali adempimenti costituisca elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, secondo le previsioni della legge 241/1990 e della legge regionale n.7 del 2019 in materia.

Gli articoli 1 e 2 intervengono a modifica degli articoli 1 e 5 della legge regionale 30 dicembre 2013, n. 24, aggiornando e meglio precisando la tipologia di interventi di sostegno all'editoria, introducendo fra le finalità quella del sostegno

all'occupazione, alla conservazione e sviluppo delle professionalità accanto al supporto all'innovazione organizzativa e tecnologica.

L'articolo 3 integra le previsioni contenute all'articolo 4 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 in materia di pubblicità delle procedure di appalto e degli atti di programmazione.

L'articolo 4 reca previsioni in materia di pubblicità, per tramite delle testate giornalistiche locali, dei dati di bilancio della Regione e degli enti del settore regionale.

L'articolo 5 da copertura finanziaria agli oneri per l'anno 2019. Per gli anni successivi gli stanziamenti verranno determinati nella legge di stabilità (tabella G).

L'articolo 6 abroga e modifica le disposizioni di legge incompatibili con le previsioni del presente disegno di legge.

---O---

DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE

Art. 1.

Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 24/2013

1. All'articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 2013, n. 24 è aggiunto il seguente comma:

4. Il sostegno è orientato a favorire la presenza e lo sviluppo di una molteplicità di imprese del settore, operanti in ambito locale, in particolare mediante:

- a) la tutela del lavoro, della sua qualità e professionalità, e dell'occupazione nelle imprese di informazione e comunicazione;
- b) il sostegno all'innovazione organizzativa e tecnologica.

Art. 2.

Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 24/2013

1. L'articolo 5 della legge regionale 30 dicembre 2013, n. 24 è sostituito dal seguente:

“Art. 5.

Tipologie di interventi

1. Le imprese di informazione sono sostenute attraverso la seguente tipologia di interventi:

- a) contributi in conto capitale, in conto interessi e prestazioni di garanzie e controgaranzie, per l'accesso al credito per la realizzazione di interventi di innovazione tecnologica e organizzativa, finalizzati prioritariamente a produrre effetti positivi sull'occupazione, con particolare attenzione a quelle imprese in multiplatforma,

cioè che svolgono la loro attività utilizzando mezzi di comunicazione differenziati, in modo da offrire agli utenti la possibilità di fruirne i contenuti in modi e tempi diversi grazie all'interconnessione dei mezzi di comunicazione;

b) contributi per la stabilizzazione del personale con contratti non a tempo indeterminato;

c) sostegno alla formazione del personale direttivo e giornalistico stabilmente impiegato nelle imprese;

d) contributi per la realizzazione di progetti aventi un particolare rilievo informativo per le comunità locali;

e) contributi per il consolidamento delle passività onerose.”.

Art. 3.

Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 12/2011

1. All'articolo 4 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 è aggiunto il seguente comma:

“6 bis. Al fine di assicurare la trasparenza in materia di appalti, la pubblicità delle gare in caso di subappalto è assicurata attraverso i quotidiani cartacei più diffusi sul territorio provinciale, ai sensi della certificazione rilasciata da Accertamenti Diffusione Stampa (Ads) e dalle testate giornalistiche on line, di cui all'articolo 1, comma 3 bis della legge 7 marzo 2001, n. 62, registrate da almeno tre anni presso una cancelleria di tribunale con sede nella Regione siciliana.

6 ter. Attraverso le modalità di cui al comma precedente sono resi pubblici tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni, compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico, nel caso non siano considerati riservati o secretati.

6 quater. L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente o la mancata predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili.

6 quinquies. Il responsabile non risponde dell'inadempimento degli obblighi di cui al comma 6 quater se prova che tale inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile.”.

Art. 4.

Pubblicità dei dati di bilancio della Regione e del settore regionale

1. La Regione e gli enti locali con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, redigono un rendiconto semplificato per il cit-

tadino, da divulgare su almeno due dei principali quotidiani a diffusione locale, sulla base della certificazione rilasciata da Accertamenti Diffusione Stampa (Ads), recante una esposizione sintetica dei dati di bilancio, con evidenziazione delle risorse finanziarie umane e strumentali utilizzate dall'ente nel perseguimento delle diverse finalità istituzionali, dei risultati conseguiti con riferimento al livello di copertura ed alla qualità dei servizi pubblici forniti ai cittadini.

Art. 5.

Norme finanziarie

1. Per le finalità della presente legge è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2019, la spesa di 1000 migliaia di euro. Ai relativi oneri si provvede mediante riduzione di pari importo delle disponibilità della Missione 20, Programma 3, Capitolo 215704.

2. Per gli anni successivi si provvede ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera g) della legge regionale 27 aprile 1999, n.10.

Art. 6.

Modifiche ed abrogazioni di norme

1. Sono soppresse le seguenti disposizioni: articolo 6, comma 5; articolo 7 comma 4; articolo 9 comma 3 della legge regionale 30 dicembre 2013, n.24.

2. All'articolo 7, comma 1, della legge regionale 30 dicembre 2013, n. 24 le parole '30 giugno 2013' sono sostituite dalle parole '30 giugno 2019'.

Art. 7.

Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.